

N. R.G. 8410/2021

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice Antonella Rimondini,

nella procedura di sovraindebitamento 8410/2021 di il
16.02.1976 e residente a con gestore della crisi, nominato
dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Bologna, la dott.ssa Elisa Marcelli;

ha emesso il seguente

DECRETO

osservato che:

- parte debitrice ricorrente ha presentato, con l'ausilio del sopra indicato Gestore, un accordo di composizione della crisi al fine di far fronte ai debiti riportati nella seguente tabella:

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo deb. residuo
BANCHE			
FUTURA SPV SRL	PRIVILEGIATO	IPOTECA	184.651,00
LEVITICUS SPV SRL	PRIVILEGIATO		74.356,00
IMPOSTE E TASSE			
AG ENTRATE RISCOSS MILANO	PRIVILEGIATO		559.887,64
AG ENTRATE RISCOSS BOLOGNA	PRIVILEGIATO		1.650,60
COMUNE DI ARCONATE			
COMUNE DI MONZUNO			
PROFESSIONISTI			
OCC	PRIVILEGIATO	IN PREDEDUZIONE	7.250,92
AVV. VICINI MARCO	PRIVILEGIATO		7.324,60
TOTALI			835.120,76



- in origine la proposta prevedeva, ai fini della sua attuazione, unicamente l'apporto di finanza esterna, costituita dalla somma di € 70.000,00 messa a disposizione della procedura da parte del datore di lavoro dell'istante, [] oltre a tale importo, peraltro condizionato all'interruzione delle azioni giudiziali intraprese sulla casa di famiglia dell'istante, il ricorrente addizionava, in sede di integrazione della proposta, la somma di € 10.000,00 a titolo di anticipo sul suo T.F.R.;
- per quanto riguarda le tempistiche di attuazione dell'accordo, il medesimo prevedeva il pagamento integrale, nei giorni successivi all'omologa, delle spese della procedura, inclusi il compenso dell'O.C.C.; il pagamento del creditore ipotecario Futura spv integrale nei limiti del valore dell'immobile (come individuato nell'ambito del procedimento esecutivo), nei 30 giorni successivi all'omologa, nella misura di € 35.000,00; pagamento nella misura percentuale del 4,87% dei creditori con titolo privilegiato, nei 30 giorni successivi all'omologa; pagamento nella misura dello 0% dei creditori privilegiati declassabili al chirografario e chirografari;
- a seguito della già menzionata integrazione della proposta, l'istante proponeva che il 50% del T.F.R. dallo stesso messo a disposizione della procedura, venisse distribuito a FUTURA spv e il restante 50% ai creditori privilegiati declassati, con relativa rimodulazione dei tempi di pagamento;
- l'obbligazione relativa a Leviticus SPV, per il quale il ricorrente risulta unicamente datore di ipoteca, non rientra nell'accordo, cosicché la relativa procedura esecutiva può proseguire (cfr. paragrafo ipotesi di accordo in cui si dà atto che il pagamento del creditore avverrà nell'ambito della procedura esecutiva accesa presso il Tribunale di Busto Arsizio);
- l'Organismo di composizione della crisi presentava all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, a norma dell'art. 9 co 1 e 3 bis.3 legge 3/2012, la proposta contenente, fra l'altro, la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- il ricorrente depositava l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- il Gestore della Crisi ha attestato che il ricorrente: non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo; non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012; non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012;
- è stata altresì allegata la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi (successivamente, come accennato, integrata) contenente, ai sensi dell'art 9 c.3 bis 1. l. 3/2012, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata da [] nell'assumere volontariamente le obbligazioni (nel caso di specie viene indicato che la condizione di indebitamento è



- stata originata principalmente dalla contrazione di mutui e garanzie, oltre che da un consistente debito con l'erario di derivazione successoria); le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, con approfondita rappresentazione della situazione patrimoniale dello stesso; la indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; la indicazione presumibile dei costi della procedura; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- con decreto del 14.12.21, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012;
 - in seguito al voto sfavorevole di tutti i creditori (tranne uno) ed al deposito di osservazioni, la proposta veniva migliorata (*si veda* deduzioni e relativa attestazione di fattibilità integrativa);
 - il Gestore depositava prova delle comunicazioni inviate ai creditori del ricorso e decreto di fissazione di udienza, nonché della relazione sull'esito dei voti nella quale si dava atto di un solo voto positivo; il gestore prospettava quindi la possibilità dell'applicazione dell'istituto del *cram down*, alla luce dell'ammontare del credito dell'agenzia di riscossione;
 - alla medesima udienza il giudice disponeva che venisse notificata la relazione inerente all'esito del voto e all'attestazione circa la rilevanza del voto espresso dall'Agenzia delle Entrate, unitamente alla più volte menzionata modifica migliorativa dell'accordo proposta dal ricorrente ai creditori entro il termine di dieci giorni, fissando una nuova udienza per il 3.3.2022;
 - a seguito di un breve rinvio, all'udienza del 29 marzo 2022, il Gestore O.C.C. dava atto che, nel termine di 10 giorni, non erano pervenute osservazioni;

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. è emerso che: presenta una esposizione debitoria di € 827.995,63; il suo nucleo familiare è formato dallo stesso, dalla *ex* moglie e da un figlio, per il cui mantenimento lo stesso corrisponde in totale € 1.000,00 mensili (500 € a entrambi i familiari); le spese mensili medie per il proprio sostentamento ammontano ad € 751,58; il reddito da lavoro lordo di rapportato al 2020, ammonta ad € 3.342,00 mensili; il patrimonio del ricorrente è composto da alcuni cespiti, tra cui immobili e quote societarie, in varia guisa gravati da procedure esecutive in atto ovvero da diritti reali di garanzia.

L'O.C.C. ha allegato l'attestazione di fattibilità dell'accordo. Il medesimo Organismo, in sede di integrazione della predetta attestazione a seguito delle osservazioni e al voto negativo dei creditori, ha preso posizione su alcuni aspetti di criticità evidenziati, in particolare, dall'Ente di Riscossione; nel dettaglio l'Organismo, confermando la fattibilità della proposta, ha chiarito la natura dell'importo messo a disposizione della procedura dal datore di lavoro del ricorrente (da qualificarsi come "*finanza esterna*" con le



relative conseguenze in punto di disciplina) ed ha specificato, nel dettaglio, le ragioni della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria (vedi *infra*).

Si deve osservare che, come già accennato, la proposta di accordo formulata dal ricorrente non ha ottenuto la prescritta approvazione.

In particolare, hanno espresso voto negativo i creditori Futura spv (*ex* Guber Banca), Agenzia delle Entrate di Bologna e Agenzia delle Entrate di Milano, questi ultimi titolari di crediti rappresentanti oltre il 60 % del totale dell'accordo.

In un tale contesto di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal comma 2 dell'art. 11 l. 3/2012 (60 % dei crediti ammessi al voto), l'accordo non potrebbe essere omologato.

Il ricorrente ha tuttavia invocato l'applicazione del nuovo comma 3-quater dell'art. 12 l. 3/2012, introdotto dalla l. 176/2020, al fine di superare il voto negativo dell'Amministrazione finanziaria.

Si osserva che, infatti, per l'effetto delle modifiche introdotte dalla l. 176/2020, in particolare della previsione di cui al nuovo 3-quater dell'art. 12 l. 3/2012, il tribunale (da intendersi come giudice monocratico), procede all'omologa dell'accordo di composizione della crisi *“anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245/2019 – con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 l. 3/2012 nella parte in cui non consentiva, nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la falcidia del credito IVA, ammissibile invece nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, l'accordo con i creditori nella l. 3/2012 è strutturato nei suoi tratti essenziali come il concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare. In particolare, si evidenzia in tale pronuncia come *“entrambe le procedure abbiano una base negoziale (giacché passano imprescindibilmente da una deliberazione di assenso, anche tacito, dei creditori) che non le pone, tuttavia, al di fuori dell'area delle procedure concorsuali: risultano, infatti, pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art. 168, comma 1, l.fall. e art. 10, comma 2, lettera c, l. n. 3/2012); impongono, sin dall'ammissione e sino all'omologazione, un parziale spossessamento della capacità di disporre dei beni (art. 167 l.fall. e art. 10, comma 2, lettera c, l. n. 3/2012), nonché la cristallizzazione degli accessori (ex artt. 55, così come richiamato dall'art. 169, comma 1, l.fall. e 9, comma 3-quater, l. n. 3/2012); infine le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti i creditori, anche quelli contrari alla approvazione. Sia l'accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità (intesa come effettiva*



possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all'adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria; convenienza che diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologa o laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione. Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio finalistica: limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio, nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione”.

La novità introdotta nella legge 3/2012, dunque, si pone nello stesso senso indicato dalla Corte Costituzionale, di uniformità di disciplina nell'accordo di ristrutturazione (indicato come concordato minore nel CCII) e nel concordato preventivo.

I presupposti per applicare quello che è stato definito come *cram-down* fiscale, oltre alla mancata adesione qualificata dell'amministrazione finanziaria, sono che tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e che la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò posto, non vi è dubbio che, nel caso di specie, sia integrato il requisito della decisività della mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria per il raggiungimento della percentuale prevista dall'art. 11, comma 2 l. 3/2012, titolare da sola di oltre il 60% dei crediti.

Per quanto riguarda la maggiore convenienza della proposta per l'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria, l'ufficio di riscossione non ha ritenuto lo stesso requisito sufficientemente dimostrato sulla scorta (in sintesi) del rilievo che in caso di liquidazione del patrimonio tutti valori mobiliari andrebbero a soddisfare l'Agenzia erariale in quanto munita di privilegio generale mobiliare, dedotte le spese in prededuzione e il professionista con grado di privilegio anteriore in particolare (la parte residua dello stipendio anche in considerazione delle eventuali modifiche delle condizioni di divorzio; i saldi dei conti correnti; la quota del TFR disponibile; le quote sociali).

Tuttavia, se – come riferito dal Gestore dell'OCC - da una parte corrisponde al vero che, in ipotesi di liquidazione del patrimonio (una volta esaurito il soddisfacimento dell'ipotecario), le restanti fonti di realizzo sarebbero astrattamente da individuarsi nei mobili sopra indicati, si deve parimenti osservare quanto segue: l'ente di riscossione, a fronte della percezione pressoché immediata, in caso di omologazione, di circa € 27.500 (somma destinata ad aumentare per effetto del miglioramento della proposta), al contrario, in ipotesi di liquidazione, in assenza della finanza esterna per euro 70.000,00 (oltre a 10000 euro come anticipo TFR per effetto della integrazione migliorativa), il creditore erariale potrebbe soddisfarsi unicamente sulla



modesta somma ricavabile dallo stipendio e dal TFR (con i relativi stringenti limiti frazionari e derivanti dai crediti impignorabili di natura familiare) e sulle esigue somme residue nei conti correnti (8000 euro).

Per quanto infine riguarda, infine, le quote delle società, oltre ad essere rappresentative di minoranza e munite di clausola di gradimento, sono anche – con riferimento alla Marchi Impianti s.r.l. – gravate da diritti reali di garanzia (pegno) di grado anteriore rispetto al titolo di prelazione dell’Agenzia.

Può ritenersi quindi, *ictu oculi*, corretto e ragionevole il percorso argomentativo che ha condotto l’O.C.C. a formulare il giudizio di maggiore convenienza dell’accordo rispetto all’ipotesi liquidatoria, con conseguente applicabilità dell’art. 12, comma 3quater, l. 3/2012.

Alla luce di quanto esposto sussistono le condizioni per omologare l’accordo anche in difetto di adesione dell’ente di riscossione.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l’omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice,

visto l’art. 12, comma 3-quater, l.3/2012;

OMOLOGA

l’accordo di ristrutturazione proposto da e residente a

DISPONE

che a cura della cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

AVVERTE

che l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 10 c.2 legge 3/2012 è che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

AVVERTE

altresì che gli effetti dell’accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili il cui accertamento dovrà essere richiesto al tribunale con ricorso mentre la risoluzione potrà essere voi richiesta nei modi e termini previsti dall’articolo 14 legge 3/2012;

DISPONE



che il gestore della crisi dell'O.C.C provveda ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nel quale dovrà essere versata dal terzo, la somma di 70.000 € e dal ricorrente la somma di € 10.000,00 come previsto nella proposta e ad eseguire i pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

DISPONE

che gestore dell' O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli articoli 12 e 13 della legge 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al tribunale circa la corretta esecuzione degli accordi ed informando i creditori e il giudice di eventuali inadempimenti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna 17 maggio 2022

Il Giudice

Antonella Rimondini

